

N. C.P. 7/2016 Sovraindebitamenti



TRIBUNALE DI LIVORNO

Il Giudice dott. Gianmarco Marinai,

In ordine al Piano del Consumatore proposto da Retico Loriani (nata a Avezzano il 14/04/1968 e residente in Livorno Viale Carducci n. 112), osserva:

In data 17/08/2015, la Sig.ra Retico Loriani presentava istanza per la nomina del professionista ex art. 15 c. 9 l. 3/2012 e veniva nominato il dott. Daniele Veratti quale OCC.

In data 28/06/2016, il ricorrente ha presentato la proposta di composizione della crisi che si sostanzia in:

“pagamento all’esattoria del 50% del debito relativo alla contravvenzione e del 20% degli aggi e interessi dilazionato in 10 rate mensili decorrenti dal terzo mese successivo all’omologa del piano, mentre ai creditori chirografari (finanziarie, Istituti di credito) propone il pagamento nella misura del 50% del solo capitale con stralcio integrale degli interessi dilazionato in n. 60 rate mensili decorrenti dal sesto mese successivo all’omologa del piano stesso, prevedendo inoltre il pagamento all’omologa del piano stesso di un compenso spettante all’Organismo di composizione della Crisi nominato, concordato di Euro 2500,00 oltre Iva e Cap da pagarsi in cinque rate mensili con decorrenza dall’omologa stessa .A seguito della proposta di pagamento di cui sopra il reddito netto a disposizione del ricorrente, al netto dei pagamenti mensili indicati di Euro 323,93 , ammonterebbe quindi ad Euro 1.545,57 e tale reddito disponibile, in aggiunta al residuo reddito del marito derivante dalla proposta di sovraindebitamento presentata ed ammontante ad Euro 213,48, è ritenuto sufficiente per un decoroso sostentamento proprio e della propria famiglia formata da cinque persone potendo prevedere anche un residuo di Euro 224,05 a titolo di spese impreviste”.

L'organismo di composizione della crisi ha comunicato ai creditori il deposito della proposta come previsto dall'art. 9 comma 1, nonché la data dell'udienza come previsto dall'art 12 comma 1 L. 3/2012

Il ricorrente può essere definito “consumatore”, ai sensi dell'art. 6 comma 2, lett. B) Legge 3/2012, ovvero la persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta.

Il ricorrente ha depositato l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati



delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia

Il ricorrente è in stato di sovraindebitamento.

Infatti, dalla documentazione prodotta e dalla relazione dell'o.c.c. è emerso che:

- il ricorrente presenta una esposizione debitoria di € 140.032,96
- il nucleo familiare del ricorrente è formato da 5 persone ivi compreso il coniuge, due figli e la suocera;
- le spese mensili medie, comprendenti anche un adeguato importo per imprevisti, ammontano ad euro 2.559,00
- lo stipendio medio mensile su cui è possibile far riferimento sia per il mantenimento della famiglia sia per il soddisfacimento del Piano del Consumatore ammonta a € 2.882,00 ivi compreso il contributo al sostentamento da parte del marito e della suocera convivente con la propria pensione;

È stata altresì allegata è altresì allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi contenente:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni: i debiti contratti sono originati da necessità essenziali della famiglia che di volta in volta si sono presentate anche in parte per fattori eccezionali quali il pagamento dell'affitto arretrato e di vecchi debiti accumulati nel tempo e che al solo fine di poter onorare le rate mensili complessive dei prestiti contratti, il debitore ha fatto ricorso a scoperti di conto corrente ed a carte di credito revolving che hanno comportato la degenerazione dell'indebitamento;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte ;
- c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
- d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria: il piano del consumatore presentato è conveniente non solo per il risparmio che i creditori hanno rispetto alle spese cui andrebbero incontro per attivare procedure esecutive ed ammesso che risultino beni aggredibili, ma anche per i tempi lunghi necessari per attivare tali procedure esecutive.

Non sono emerse iniziative o atti in frode ai creditori.

L'o.c.c., a norma dell'art. 9, ha presentato la proposta (contenente la ricostruzione della posizione fiscale del debitore e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti) all'agente della riscossione e agli



uffici fiscali, anche presso gli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente e contenere.

La proposta e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati tempestivamente comunicati dall'o.c.c. a tutti i creditori.

Nessuna contestazione è stata mossa alla proposta, ovvero all'effettivo ammontare dei crediti.

Il piano è fattibile, come attestato dall'o.c.c., ed idoneo ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili nonché dei crediti di cui all'art. 7 c. 1 terzo periodo l. 3/2012.

Deve escludersi, sulla base di quanto emerge dagli atti, dalla documentazione prodotta e dalla relazione dell'o.c.c., che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

L'organismo di composizione della crisi ha previsto, nella propria relazione, a garanzia dell'esatto adempimento del piano, la comunicazione dell'omologa ai datori di lavoro di Retico Loriana affinché gli stipendi, ed ogni altra somma gli stessi dovessero pagare a suo favore, siano obbligatoriamente convogliati presso l'istituto di credito che verrà indicato e che dallo stesso conto corrente siano effettuati pagamenti mensili ai creditori con strumenti bancari automatici (disposizioni permanenti di addebito o R.I.D. o altra analoga).

Ricorrono, pertanto, le condizioni previste dalla legge per l'omologazione, con le disposizioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice

OMOLOGA

Il Piano del Consumatore così come predisposto da Retico Loriana con l'assistenza dell'O.C.C. Dott. Daniele Veratti.

DISPONE

- 1) che siano sospese, fino a completamento del Piano del Consumatore, le azioni individuali dei creditori ;
- 2) il divieto alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito), la sospensione dell'efficacia di quelli eventualmente posseduti, e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;
- 3) a cura dell'organismo di composizione della crisi, la comunicazione agli attuali datori di lavoro (e futuri se del caso) di pagamento dello stipendio mensile, nonché delle mensilità aggiuntive, e di ogni altro importo o somma riconducibile al rapporto di lavoro, soltanto attraverso bonifico sul conto corrente acceso presso la Unicredit Spa n. 0000400091468 intestato alla Retico Loriana;



- 4) a cura dell'organismo di composizione della crisi, la comunicazione agli attuali (e futuri se del caso) datori di lavoro riguardo alla inibizione di Retico Loriana a richiedere anticipi del Trattamento di Fine rapporto e di Fine Servizio;
- 5) a cura dell'organismo di composizione della crisi, la comunicazione al datore di lavoro che in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il trattamento di fine rapporto e fine servizio sia erogato successivamente a formale comunicazione da effettuare in primis al professionista incaricato dal Tribunale ex art 15 comma 9 l 3/2012 e comunque da accreditarsi su conto corrente bancario indicato nella presente omologa;
- 6) l'attribuzione all'organismo di composizione della crisi del potere di accesso per la consultazione dei movimenti bancari del conto corrente di accredito degli stipendi e di pagamento dei debiti come derivanti dal presente piano, al fine di controllare l'esatto adempimento del piano del consumatore, nonché degli obblighi e dei poteri di cui all'art 13 della legge n° 3/2012;
- 7) che il presente piano sia pubblicizzato attraverso la pubblicazione sul sito www.procedure.it e sul [sito internet del Tribunale di Livorno](#);
- 8) che il presente piano sia comunicato alla Banca D'Italia, ed agli altri organismi istituzionali in materia di erogazione e controllo del credito.

Si comunichi.

Livorno, 5 ottobre 2016

IL GIUDICE
dott. Gianmarco Marinai

